



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 2** di

infQ azienda – Febbraio 2019

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Bonus cultura 18enni DPCM 7.12.2018, n. 138	È stato pubblicato il Decreto che modifica le modalità operative del “bonus cultura” per i 18enni residenti in Italia. In particolare: – i beneficiari (soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2018) devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) dal 7.1 al 30.6.2019 e possono utilizzare lo stesso fino al 31.12.2019; – a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica.
Fatture elettroniche e imposta di bollo Decreto MEF 28.12.2018	È stato pubblicato il Decreto che stabilisce le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare ora è disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.
Prezzo di cessione “incongruo” Sentenza Corte Cassazione 16.1.2019, n. 877	È legittimo l’accertamento per il recupero dell’IVA qualora il prezzo di cessione di un bene risulti inferiore a quello di mercato. L’acquirente, al fine di evitare la responsabilità solidale con il cedente per l’IVA non corrisposta, può dimostrare la plausibilità del minor corrispettivo in quanto il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito nelle precedenti transazioni con il medesimo cedente ovvero altri operatori praticano quel prezzo o prezzi simili.
Elenchi split payment 2019 Sito Internet Ministero Finanze	Sono stati pubblicati gli elenchi per il 2019 dei soggetti interessati all’applicazione dello split payment. In particolare: – sono disponibili 6 elenchi (come per il 2018); – è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo codice fiscale. Gli elenchi sono disponibili al seguente indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#!/archivio

COMMENTI

IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI

La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle **persone fisiche**, aventi specifici requisiti, la possibilità di **estinguere i debiti** derivanti dall'omesso versamento di imposte / contributi **risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, mediante la presentazione di uno **specifico modello SA-ST** recentemente reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.

SOGGETTI INTERESSATI

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Tale situazione sussiste:

- qualora **l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000**;
- in ogni caso, **a prescindere dal valore dell'ISEE**, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata **aperta la procedura di liquidazione dei beni** ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

DEBITI DEFINIBILI

La definizione in esame:

- interessa esclusivamente i **debiti derivanti dall'omesso versamento** di:
 - **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
 - **contributi previdenziali** dovuti alle **Casse professionali / Gestioni** dei lavoratori autonomi dell'**INPS** (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- riguarda i **debiti diversi da quelli di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto **l'annullamento automatico** al 31.12.2018.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

- per i **debiti non rientranti** nelle predette due fattispecie è comunque **possibile**, al sussistere dei relativi requisiti, **l'adesione alla "rottamazione-ter"** (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti **debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi** dalla relativa disciplina, il soggetto può **presentare 2 distinte dichiarazioni**, una al fine del saldo e stralcio e l'altra al fine della "rottamazione-ter".

Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis" e "rottamazione-ter"**, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per la definizione in esame è richiesta la **presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 30.4.2019**, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Va evidenziato che:

- **entro il 30.4.2019** è possibile **integrare la dichiarazione presentata** anteriormente a detta data;

- per beneficiare degli effetti della definizione **la dichiarazione va presentata anche** dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno **già corrisposto integralmente** le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

Dati richiesti

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai **dati anagrafici** del soggetto interessato e alla **dichiarazione di domiciliazione** ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**; in quest'ultimo caso va altresì riportato:
 - il **numero della cartella / avviso** (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell'INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata;
 - il **carico** (con indicazione del relativo **numero identificativo**), qualora il soggetto intenda **aderire solo per alcuni debiti** contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- **attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica** barrando alternativamente la casella relativa alla:
 - **dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, con la segnalazione del valore dell'ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare.



È possibile **omettere l'indicazione del valore dell'ISEE** nel caso in cui la **DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019** (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS);

- **allegazione copia conforme del decreto** di apertura della procedura di liquidazione dei beni.



La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di "rottamazione-ter" in caso di:

- **mancata compilazione** della casella relativa all'**attestazione del valore dell'ISEE** ovvero di **riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente** alla data di presentazione della dichiarazione in esame;
 - **mancata allegazione della copia conforme del decreto**, in caso di procedura di liquidazione dei beni;
- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di effettuare il **pagamento delle somme dovute** in unica soluzione o ratealmente, indicando il **numero di rate** scelto (da 2 a 4);
 - **non sussistenza**, tramite la barratura dell'apposita casella, della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l'istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, **l'assunzione dell'impegno a rinunciare** agli stessi.

Modalità di presentazione

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell'Agenzia Entrate – Riscossione;
- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, "*eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili*" sul sito Internet www.agenziaentrateiscossione.gov.it.



La **presentazione può essere delegata**, compilando il prospetto "*Delega alla presentazione*" contenuto nel modello e allegando copia del documento d'identità del delegante / delegato.

Comunicazioni dell'Agente della riscossione

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti** previsti;

ovvero

- la **definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi**.

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter"**, l'Agente **avvisa il debitore dell'automatica inclusione** degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare**:

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi** di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi



Per i soggetti per i quali è stata aperta la **procedura di liquidazione dei beni** va effettuato il **versamento del 10% di quanto dovuto** a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso:

- il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Rata	Ammontare	Termine versamento
Prima	pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda	pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza	pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta	pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta	pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Merita inoltre evidenziare che:

- il pagamento può essere effettuato:
 - mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
 - mediante i **bollettini precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
 - presso gli **sportelli dell'Agente della riscossione**. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**;

- il **mancato / tardivo / insufficiente** versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
 Il **ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia** delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi;
- se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché di procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- **ai fini del rilascio del DURC**, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione in esame.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Nel caso in cui si manifestino **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

SCADENZARIO

Mese di FEBBRAIO

Domenica 10 febbraio

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 2018	Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2018 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell'arbitrato con lodo. A tal fine va utilizzato l'apposito modello disponibile sul sito Internet www.giustizia.it .
--	---

Lunedì 18 febbraio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"	• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2018 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2018 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2018.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della quarta rata fissa 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Martedì 19 febbraio

COMUNICAZIONE ENEA	Invio all'ENEA della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico / utilizzo di fonti rinnovabili effettuati dall'1.1 al 21.11.2018.
---------------------------	---

Mercoledì 20 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2018.
---	---

Lunedì 25 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	--

Giovedì 28 febbraio

MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO	Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018.
IVA STAMPATI FISCALI	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2018 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia, relative: • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre (soggetti mensili); • al quarto trimestre (soggetti trimestrali).
SPESOMETRO 2018	Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a: • terzo e quarto trimestre 2018; • secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.
SPESOMETRO ESTERO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a gennaio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2018	Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017, relative a: • terzo e quarto trimestre 2018; • secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.
MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO	Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018.
INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2019.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2019 PRECOMPILATO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, dei dati delle: • spese funebri 2018; • spese 2018 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio; • spese frequenza asilo nido 2018.
IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2019 PRECOMPILATO	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2018 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, da parte dei veterinari.